



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Originale

ORDINANZA n. 5759 del 28/09/2023

OGGETTO: DIVIETO DI FUMARE E ARTIFIZI PIROTECNICI ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "1339 De Bello Canepiciano la guerra del canavese del XIV secolo", CHE AVRÁ LUOGO DALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 07.10.2023 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 08.10.2023.

IL SINDACO

PREMESSO:

che dalle ore 10:00 del giorno 07.10.2023 alle ore 24:00 del giorno 08.10.2023, avrà luogo la manifestazione denominata "1339 De Bello Canepiciano la guerra del canavese del XIV secolo";

CONSIDERATO:

che tale evento porterà ad una notevole affluenza di pubblico e che per motivi scenografici l'intera area della manifestazione sarà cosparsa di paglia e saranno presenti numerosissimi pannelli di tela lungo i muri delle vie cittadine;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza ad eliminare il rischio che i materiali menzionati al capoverso precedente possano essere incendiati, creando così gravi problemi di sicurezza ai visitatori, ai residenti ed agli stessi operatori;

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che "il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Visto il D.L. 20.02.2017 n. 14 come modificato in legge 18.04.2017 n. 48;
- L'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- Il D.M. del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

ORDINA

Dalle ore 10:00 del giorno 07.10.2023 alle ore 24:00, del giorno 08.10.2023, è fatto divieto di fumare all'interno dell'area della manifestazione.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- Che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1. Della presente ordinanza saranno punite con la sanzione da 50,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- I partecipanti come figuranti o attrazioni, ad esempio fabbro o focolari da campo in stile medievale, dovranno avere a portata di mano e immediatamente disponibili estintore come da piano di sicurezza e un secchio con acqua e uno con sabbia
- Che il presente atto venga trasmesso, per quanto di competenza, al signor Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito Internet del Comune e che venga esposta presso gli esercizi commerciali e di somministrazione, presenti nell'area interessata.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971) oppure ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del comune di Volpiano.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PANICHELLI Ing. Giovanni